

**Penale Sent. Sez. 6 Num. 19857 Anno 2021**

**Presidente: PETRUZZELLIS ANNA**

**Relatore: CAPOZZI ANGELO**

**Data Udienza: 17/12/2020**

### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da

Venuti Roberto Natalino, nato a Saronno il 25/12/1968

avverso la ordinanza del 14/1/2020 del Tribunale di Taranto

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;

lette le conclusioni del difensore avv. Giuseppe Alamia con le quali si chiede l'accoglimento del ricorso;

in procedimento svolto ai sensi dell'art.23,comma 8,decreto-legge 28 ottobre 2020,n. 137

*R*

*R*

## RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Taranto ha rigettato l'appello proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. da Roberto Natalino Venuti avverso l'ordinanza emessa in data 17/12/2019 con la quale è stata rigettata l'istanza di revoca ovvero di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata al predetto in relazione al delitto di cui agli artt. 81,319,321,112 n.1 cod. pen.

2. Avverso la ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dell'imputato deducendo:

2.1. Con il primo motivo, inosservanza degli artt. 274 lett. c) e 299 cod. proc. pen. e mancanza e contraddittorietà della motivazione. Il Tribunale ha operato un erroneo riferimento al giudicato cautelare conseguente alla mancata impugnazione della misura genetica per giustificare una automatica efficacia dimostrativa in tema di attualità e concretezza della misura, dovendosi escludere la formazione di un ulteriore giudicato sulla base della decisione del GIP in data 1/8/2019 che aveva accolto la precedente istanza ex art. 299 cod. proc. pen. sostituendo l'originaria misura inframuraria con quella degli arresti domiciliari. Le ragioni che hanno determinato il Tribunale a ritenere l'insufficienza degli elementi addotti a ritenere modificato il quadro cautelare rispetto alla citata decisione del GIP non possono fondare la valutazione della persistenza ad oggi di un pericolo di reiterazione del reato in capo al ricorrente. In particolare, quanto al provvedimento di revoca del distacco da Linea Ambiente con conseguente reintegro in A2A Ambiente così come la decisione del Consiglio di Stato e le misure di solidarietà nei confronti del personale impiegato presso il sito di Grottaglie che la Società ha adottato in considerazione dell'assenza delle condizioni per uno sviluppo dell'attività costituiscono un *novum* rispetto alle condizioni valutate dal GIP nel provvedimento del 1/8/2019. Rispetto a tale *novum* il Tribunale recupera un dato captativo del 5 aprile 2018 e parte della ordinanza genetica per considerare, del tutto apoditticamente, l'attuale reintegro del dott. Venuti in A2A Ambiente come una concretizzazione del rischio di reiterazione del reato. Inoltre, manca del tutto qualsiasi traccia di quelle che la giurisprudenza di legittimità indica come le "occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati". Né la ordinanza si adegua alla necessità di rigorosa motivazione in ordine al pericolo cautelare rispetto alla avvenuta dismissione delle cariche sociali - e di qualsiasi legame con Linea Ambiente - da parte del ricorrente.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2.2. Con il secondo motivo, inosservanza degli artt. 274 lett. a) e 299 cod. proc. pen. nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla asserita sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio, non avendo ricevuto alcuna considerazione l'oggettivo *novum* determinato dallo sviluppo della fase dibattimentale criticandosi ancora l'improprio riferimento al giudicato cautelare. Gli episodi richiamati dal Tribunale – risalenti alle indagini preliminari - non sono valutati nell'ottica dell'attuale diversa fase processuale non dimostrandone l'attuale e concreta incidenza.

2.3. Con il terzo motivo, inosservanza dell'art. 275 cod. proc. pen. e 299 cod. proc. pen. e mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta inadeguatezza di misura meno afflittiva, non essendosi considerato che trattasi di soggetto incensurato che risiede a 900 chilometri dal luogo in cui si sono svolti i fatti oggetto del procedimento, peraltro limitati al solo capo A) oggetto di un ridimensionamento.

3. Ritiene la Corte che il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato.

4. Il primo motivo è infondato.

4.1. Quanto alla valorizzazione da parte del Tribunale – al dichiarato fine di perimetrare il proprio ambito di cognizione - della omessa impugnazione della misura genetica e del provvedimento del GIP che in data 1/8/2019 ha sostituito la misura carceraria con quella degli arresti domiciliari (v. pg. 3 e sg. della ordinanza impugnata), ritiene il Collegio di dover ribadire che la preclusione endoprocedimentale interviene quando siano esauriti i mezzi di impugnazione e non semplicemente quando questi non siano stati aditi come affermato da Sez. U, sentenza n. 14535 del 19/12/2006 (dep. 2007), Librato,Rv. 235908-01 secondo il cui arresto le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva "endoprocedimentale" riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame.

Nell'alveo di legittimità richiamato si è posta, da ultimo, Sez. U, sentenza n. 46201 del 31/05/2018,E.,Rv. 274092 nell'affermare che la mancata tempestiva proposizione, da parte dell'interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non ne preclude la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, neanche in assenza di fatti sopravvenuti; ne consegue che è ammissibile l'appello cautelare avverso il

provvedimento di rigetto della richiesta di revoca, non potendosi attribuire alla mancata attivazione del riesame la valenza di una rinuncia all'impugnazione. Il supremo consesso ha chiarito che "lo stesso concetto di stabilità delle decisioni, anche cautelare, deve essere complessivamente ridefinito rispetto alle richiamate applicazioni, alla luce delle testuali previsioni normative. E, se non vi è alcun dubbio, per il principio della funzionalità del processo consacrato nell'art. 111 Cost., che tale preclusione attinge il dedotto, non potendo il sistema accettare la formulazione dei medesimi rilievi un numero indefinito di volte, non altrettanto può estendersi al deducibile, alla luce di quanto testualmente previsto e già rilevato in precedenti decisioni delle Sezioni Unite (sul punto Sez. U, Sentenza n. 11 del 01/07/1992, Grazioso, Rv. 191182-83; Sez. U, Sentenza n. 20 del 12/10/1993, Durante, Rv. 195354). In particolare, al di là del termine di decadenza per la proposizione del riesame, l'unico effetto normativamente previsto, connesso all'esito della procedura incidentale, in cui si fa espresso richiamo al decorso del termine per proporla, è ravvisabile nell'art. 453, comma 1-ter, cod. proc. pen. in tema di richiesta di giudizio immediato, risultando chiaro, per contro, che il decorso del termine preclude solo la proposizione del riesame, ma non concretizza in tema di misure cautelari altri effetti giuridici. Del resto, incidendo tali provvedimenti su diritti di rango costituzionale, quali la libertà personale e la proprietà privata, non possono tollerarsi compressioni del loro pieno esercizio, se non nei casi tassativamente previsti dalla legge. Si è già ricordato, nella più volte richiamata pronuncia a Sezioni Unite n. 11 del 08/07/1994, Buffa, Rv. 198213, che nel processo penale non esiste l'istituto dell'acquiescenza;.... Deve quindi concludersi che la stabilità dei provvedimenti cautelari non può rapportarsi al deducibile, poiché tale lettura restrittiva non è confortata da una previsione normativa o da una ricostruzione sistematica coerente rispetto ad essa, concetto del resto già compiutamente emergente dalla conforme giurisprudenza della Corte di legittimità nella sua più autorevole composizione (sul punto la già citata Sez. U, n. 11 del 01/07/1992, Grazioso, Rv, 191183 e, più recentemente, Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235908). Non a caso l'art. 648 cod. proc. pen. riferisce il concetto di giudicato solo alle sentenze ed ai decreti penali di condanna, il cui carattere decisorio esige la specifica perimetrazione della loro stabilità; per contro le ordinanze, in quanto provvedimenti interni al procedimento, sono strutturalmente modificabili".

Cosicché non può essere condiviso l'assunto del Tribunale secondo il quale la omessa impugnazione del provvedimento genetico e della successiva ordinanza con la quale è stata modificata la misura custodiale, determina la cristallizzazione - con la formazione del c.d. giudicato cautelare - dei relativi presupposti con riferimento non solo al dedotto ma anche al deducibile.

4.2. Rileva, tuttavia, questo Collegio che il precedente assunto esaminato non esaurisce la valutazione del Tribunale il quale ha proceduto ad esaminare gli elementi di novità allegati dalla difesa alla base della richiesta di revoca o sostituzione della misura autodetentiva, costituiti dalla revoca del distacco del ricorrente presso la società Linea Ambiente con conseguente reintegro nella società capogruppo A2A Ambiente (del 9/5/2019 con effetto dal 22/3/2019) e della decisione del Consiglio di Stato con la quale è stata confermata la sentenza di annullamento del Tar di Lecce a seguito della quale - essendo stata di fatto impedita qualsivoglia attività di Linea Ambiente nel territorio pugliese - erano state attivate misure di solidarietà nei confronti del personale impiegato nel sito.

La valutazione che di tali elementi opera il Tribunale è, secondo questa Corte, esente da vizi logici e giuridici con riferimento alle esigenze cautelari correlate al pericolo di reiterazione e dell'inquinamento probatorio, essendosi tenuto correttamente conto del contesto cautelare già espresso dal provvedimento genetico, come rimodulato all'esito del successivo provvedimento di modifica della misura personale e, pertanto, tenuto conto delle questioni già affrontate dai precedenti provvedimenti.

Quanto al pericolo di reiterazione del reato correttamente il Tribunale ha fatto riferimento al prevalente orientamento secondo il quale, in tema di esigenze cautelari, il pericolo di recidiva è attuale ogni qual volta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate; ne consegue che il relativo giudizio non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti sia dall'analisi della personalità dell'indagato (valutabile anche attraverso le modalità del fatto per cui si procede), sia dall'esame delle concrete condizioni di vita di quest'ultimo (Sez. 2, n. 47891 del 07/09/2016, Vicini e altri, Rv. 268366). Del pari condivisibile è, inoltre, il riferimento da parte dello stesso Tribunale all'orientamento secondo il quale in tema di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie non va inteso come pericolo di reiterazione dello stesso fatto reato, atteso che l'oggetto del "periculum" è la reiterazione di astratti reati della stessa specie e non del concreto fatto reato oggetto di contestazione (Sez. 5 n. 70 del 24/09/2018 (dep. 2019), Pedato, Rv. 274403- 02).

Ebbene, il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei predetti principi, quanto al primo degli elementi addotti dalla difesa - facendo leva sul più recente provvedimento del GIP che aveva sostituito la misura della custodia in carcere con

quella degli arresti domiciliari, confermando entrambe le esigenze cautelari – richiamando lo spessore delle esigenze cautelari che ha giustificato la misura genetica affermando con incensurabile apprezzamento in fatto che la permanenza del ricorrente nella società A2A Ambiente costituisce elemento serio e concreto nonché attuale del pericolo di recidivanza (v. pg. 8 e ss.). Quanto al secondo, ne ha correttamente escluso la incidenza sul tema proposto rilevando che la decisione del Consiglio di Stato non ha fatto che confermare un dato già esistente, ovvero l’annullamento del provvedimento impugnato da parte del TAR di Lecce, elemento che – annota correttamente il Tribunale – potrebbe assumere rilievo solo nella ipotesi del pericolo di reiterazione del medesimo fatto-reato.

5. Il secondo motivo è infondato.

Quanto al pericolo di inquinamento probatorio ha condivisibilmente richiamato l’orientamento secondo il quale, In tema di applicazione delle misure cautelari, l’esigenza di salvaguardare da inquinamento l’acquisizione e la genuinità della prova non si esaurisce con la chiusura delle indagini preliminari o con la conclusione del giudizio di primo grado (Sez. 2, n. 3900 del 12/06/1997, Gava, Rv. 209019), precisando che nel procedimento penale la prova conosce le fasi della individuazione e dell’acquisizione delle sue fonti, quella della vera e propria formazione, poi dell’avanzamento e infine della conservazione, e che ostacoli al corretto evolversi di questo processo formativo e conservativo possono evidentemente insorgere in ciascuno di questi momenti, sicché il potere coercitivo attribuito al giudice, con la possibilità dell’imposizione delle misure cautelari nella loro funzione di tutela di esigenze di tipo probatorio, si estende lungo tutto l’arco del processo di merito, compreso quello di appello ove la prova può attraversare l’ulteriore fase della rinnovazione.

Il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio anche qui richiamando lo spessore delle pertinenti esigenze ravvisato in sede di emissione della cautela con specifico riferimento al Venuti il quale, venuto a conoscenza di essere soggetto insieme ai coimputati ad intercettazione, se ne faceva portavoce presso il Lonoce che, a sua volta, la riferiva agli altri e si adoperava ad effettuare un’operazione di ripulitura del telefono cellulare disattivando il sistema del captatore informatico, esprimendosi una sodalità inquinatoria tra gli imputati, non illogicamente proiettata sulla fase dibattimentale di acquisizione della prova anche orale. Cosicché corretta è la negazione da parte del Tribunale che il passaggio alla fase dibattimentale costituisca fatto nuovo rispetto alla precedente decisione del GIP del 1/8/2019, essendo da questa già valutato (v. pg. 14 e ss.) confermandone la sussistenza.



5. Il terzo motivo è infondato ed al limite dell'inammissibilità quando oppone questioni di fatto che non possono trovare accesso in sede di legittimità, laddove il Tribunale, senza incorrere in vizi logici e giuridici, ha escluso la adeguatezza di misure meno afflittive richiamando il portato cautelare prima considerato ed affermando che la libertà di movimento del ricorrente avrebbe potuto consentire condotte di inquinamento probatorio, già ampiamente provate.

8. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.  
Così deciso il 17/12/2020.